DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE 452/2012/R/EEL

MODIFICHE AL TESTO INTEGRATO DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI ELETTRICI

Documento per la consultazione

31 ottobre 2012

Premessa

In fase di prima attuazione del Testo integrato della qualità dei servizi elettrici per il periodo 2012-2015, approvato con la deliberazione 29 dicembre 2011, ARG/elt 198/11, si ritengono necessari alcuni interventi manutentivi volti a garantire una maggiore efficacia della regolazione in relazione a:

- incentivo alla riduzione del numero di utenti MT con numero di interruzioni superiore ai livelli specifici;
- verifica della tensione di fornitura su richiesta dell'utente;
- cause di interruzione di secondo livello per la distribuzione.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta tramite posta elettronica (unitaQSM@autorita.energia.it) entro il 23 novembre 2012. Le osservazioni e le proposte pervenute saranno pubblicate sul sito internet dell'Autorità. Pertanto, qualora i partecipanti alla consultazione intendano salvaguardare la riservatezza di dati e informazioni, motiveranno tale richiesta contestualmente a quanto inviato in esito al presente documento, evidenziando in apposite appendici le parti che le medesime intendessero sottrarre alla pubblicazione. In tal caso è dunque necessario inviare le osservazioni con due file separati, uno dei quali, privo delle parti riservate, è destinato alla pubblicazione.

Autorità per l'energia elettrica e il gas Direzione Infrastrutture

piazza Cavour 5 – 20121 Milano tel. 02 65565311 fax 0265565222

e-mail: unitaQSM@autorita.energia.it sito internet: www.autorita.energia.it

INDICE

1	Introduzione e oggetto della consultazione	4
2	Incentivo alla riduzione del numero di utenti MT con numero di interruzioni superiore ai	
	livelli specifici (articolo 42 del TIQE)	4
3	Verifica della tensione di fornitura su richiesta dell'utente (articoli 94 e 95 del TIQE)	6
4	Cause di interruzione di secondo livello per la distribuzione (articolo 7 e tabella 3 del	
	TIQE)	7
Appe	endice 1 – elenco delle imprese partecipanti al meccanismo incentivante la riduzione del	
	numero di utenti peggio serviti ed elenco delle imprese con parametro $NEQ_0 = 0$	9
Appe	endice 2 – nuova classificazione delle cause di interruzione di secondo livello per la	
	distribuzione (tabella 3 del TIQE)	0

1 Introduzione e oggetto della consultazione

- 1.1 Il presente documento per la consultazione illustra gli orientamenti dell'Autorità finalizzati a modifiche e integrazioni al Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo 2012-2015 approvato con la deliberazione 29 dicembre 2011, ARG/elt 198/11 (di seguito: TIQE), in materia di:
 - a. incentivo alla riduzione del numero di utenti MT con numero di interruzioni superiore ai livelli specifici (articolo 42 del TIQE);
 - b. verifica della tensione di fornitura su richiesta dell'utente (articoli 94 e 95 del TIQE);
 - c. cause di interruzione (articolo 7 e tabella 3 del TIQE).
- 1.2 Le modifiche e integrazioni al TIQE hanno l'obiettivo di migliorare gli aspetti attuativi delle disposizioni regolatorie richiamate al precedente punto, e tengono conto rispettivamente:
 - a. delle dinamiche di variazione del numero degli utenti MT connessi alle reti di distribuzione;
 - b. di maggiori efficienze conseguibili dalle imprese distributrici e di maggiori tutele per gli utenti in relazione a prestazioni richieste dagli stessi utenti;
 - c. di possibili nuove classificazioni di cause di interruzioni di secondo livello attualmente non disciplinate dal TIQE.

2 Incentivo alla riduzione del numero di utenti MT con numero di interruzioni superiore ai livelli specifici (articolo 42 del TIQE)

- 2.1 L'articolo 42 del TIQE prevede per il periodo 2012-2015 l'erogazione di un premio annuale alle imprese distributrici che riducono il numero di utenti MT con numero di interruzioni superiore ai livelli specifici di continuità di cui all'articolo 37 del medesimo TIQE (di seguito: utenti peggio serviti)¹.
- 2.2 In breve, il meccanismo incentivante è basato sul confronto, anno dopo anno, tra il numero minimo equivalente di utenti peggio serviti registrato sino all'anno precedente quello del confronto e il numero equivalente di utenti peggio serviti² (di seguito: NEQ) dell'anno del confronto (di seguito: anno di riferimento), utilizzando come dato di partenza del meccanismo la media aritmetica del numero equivalente di utenti peggio serviti del biennio 2010-2011 (di seguito: NEQ₀). Il parametro NEQ₀ è correlato al numero di utenti MT serviti dall'impresa distributrice nel biennio 2010-2011. Il meccanismo è asimmetrico, prevedendo solo premi proporzionali alla differenza

 2 Il numero equivalente di utenti peggio serviti è definito al comma 42.2 del TIQE. Detto s lo standard applicabile di cui all'articolo 37 del TIQE e detti: $N_{s\text{-}2s}$ il numero di utenti MT con numero di interruzioni tra s e 2s, $N_{2s\text{-}3s}$ il numero di utenti MT con numero di interruzioni tra 2s e 3s, $N_{>3s}$ il numero di utenti con numero di interruzioni oltre 3s, il numero equivalente di utenti peggio serviti NEQ è dato da $N_{s\text{-}2s}+2\ast N_{2s\text{-}3s}+3\ast N_{>3s}$. Per comodità, tali tre fasce di continuità del servizio e quella comprendente gli utenti con meno interruzioni rispetto allo standard s, vengono indicate come "classi di servizio".

¹ Gli articoli 34 e 42 del TIQE identificano gli utenti MT e le interruzioni ai quali si applica il meccanismo incentivante.

- ottenuta dal confronto di cui sopra e termina nell'anno in cui una impresa ha un numero di utenti peggio serviti pari a zero.
- 2.3 Il meccanismo incentivante è obbligatorio per le imprese distributrici con più di 25 utenti MT e facoltativo per quelle con meno di 25 utenti MT. L'Appendice 1 contiene l'elenco delle imprese distributrici che, sulla base dei dati comunicati all'Autorità, partecipano al meccanismo incentivante ed hanno il parametro NEQ₀ diverso da zero (per quanto sopra detto, le imprese con NEQ₀ pari a zero sono escluse dal meccanismo incentivante, non avendo utenti peggio serviti nel biennio 2010-2011).
- 2.4 A seguito di segnalazioni effettuate recentemente dalla principale impresa di distribuzione, si sono riscontrate negli ultimi anni variazioni significative di consistenza del numero di utenti MT, in parte dovute all'aumento della generazione diffusa, in parte alla cessazione di attività (i due fenomeni non si compensano tra loro). Tale trend è atteso confermarsi nei prossimi anni.
- 2.5 L'aumento o la diminuzione del numero di utenti serviti in un dato anno si riflette sul numero di utenti peggio serviti, dunque sul numero equivalente di utenti peggio serviti NEQ, secondo una regola non deterministica. I nuovi utenti o quelli cessati appartengono o appartenevano alle varie classi di servizio in funzione della linea MT dalla quale vengono o erano serviti.
- 2.6 Poiché il meccanismo ha come dato di partenza il parametro NEQ₀, che come visto è correlato al numero di utenti serviti nel biennio 2010-2011, risulta necessario sterilizzare i possibili effetti distorsivi correlati alla distribuzione della variazione di consistenza dell'utenza MT nelle classi di servizio, parametro non controllabile dall'impresa. Ad esempio l'ingresso di utenti MT in un anno su linee con molte interruzioni causerebbe un aumento del numero di utenti peggio serviti rispetto al numero atteso dall'impresa in assenza di tali nuovi ingressi. In tal caso l'impresa otterrebbe minori premi rispetto al caso in cui non ci fosse stata alcuna variazione di consistenza dell'utenza MT. Parimenti, in caso di cessazioni di utenza, si potrebbero verificare casi che porterebbero l'impresa a ricevere più premi rispetto a quelli attesi (ad esempio in caso di cessazione di utenze su linee con molte interruzioni, il numero di utenti peggio serviti si ridurrebbe senza che l'impresa ponga in essere azioni per diminuirlo).
- 2.7 Al fine di sterilizzare i possibili effetti distorsivi sopra illustrati l'Autorità ha valutato una ipotesi di soluzione che prevede di calcolare il numero equivalente di utenti peggio serviti solo per l'anno 2015, in relazione agli utenti che sono rimasti nelle condizioni di prelievo o immissione o prelievo e immissione per l'intero periodo 2010-2015. Il calcolo del premio verrebbe effettuato solo nel 2016, con riferimento al 2015, confrontando il numero equivalente di utenti peggio serviti del 2015 con il numero equivalente di utenti peggio serviti del biennio 2010-2011. Questa soluzione presuppone che solamente nel 2015 sia noto l'insieme degli utenti rimasti in servizio per l'intero periodo 2010-2015. Di conseguenza il premio verrebbe erogato solamente alla fine del quarto periodo regolatorio (novembre 2016) invece che annualmente.
- 2.8 A livello di impresa distributrice l'ipotesi prospettata potrebbe risultare svantaggiosa nel caso in cui nel 2015 il livello di continuità del servizio dovesse deteriorasi rispetto agli anni precedenti, comportando una possibile erosione del premio erogabile. Un ulteriore svantaggio economico potrebbe dipendere dal fatto che l'insieme degli utenti oggetto del meccanismo incentivante sia potenzialmente inferiore rispetto alla regolazione vigente. Per contro le imprese dovrebbero conseguire anche dei vantaggi economici, non

- tenendo conto tale ipotesi degli ingressi di utenza nelle classi di servizio con molte interruzioni.
- 2.9 Secondo l'ipotesi valutata l'Autorità non ravvisa rischi per gli utenti dal momento che nella maggioranza dei casi la loro connessione avviene su linee esistenti sulle quali sono normalmente già connesse utenze MT per le quali le imprese sono già stimolate a ridurre il numero di interruzioni, sia in relazione al meccanismo incentivante in questione sia in relazione agli indennizzi automatici per gli utenti peggio serviti sia in relazione alla regolazione incentivante del numero di interruzioni. Per questo motivo l'erogazione del premio alla fine del quarto periodo regolatorio, invece che anno per anno, non dovrebbe costituire un rischio per gli utenti, in termini di possibile deterioramento della continuità del servizio. Oltre a ciò è ragionevole ipotizzare che gli interventi delle imprese distributrici sulle linee MT con peggiori livelli di continuità non possano essere concentrati alla fine del quarto periodo regolatorio, quantomeno per ragioni di tipo organizzativo.
- 2.10 Secondo l'ipotesi valutata, rispetto alle disposizioni vigenti:
 - a. verrebbe mantenuta la regolazione a livello di impresa distributrice;
 - b. sarebbe prevista una sola comunicazione dati nel marzo 2016 da parte delle imprese distributrici che comprenda una nuova comunicazione dei dati relativi al biennio 2010-2011³, oltre a quelli del 2015.
- 2.11 Resta inteso che l'ammontare dei premi erogabili alle imprese nel 2016, in un'unica soluzione, a parità di risultati ottenuti, non potrà eccedere la somma dei premi annuali erogabili secondo le disposizioni vigenti.

Spunti per la consultazione

- S.1. Osservazioni in merito alle modifiche riguardanti il meccanismo incentivante la riduzione del numero di utenti MT con numero di interruzioni superiore ai livelli specifici.
- S.2. Si ritiene che, in relazione a quanto evidenziato nella prima parte del punto 2.8, il calcolo del numero equivalente di utenti peggio serviti del 2015 debba essere calcolato come media aritmetica del biennio 2014-2015 invece che essere riferito al solo 2015?

3 Verifica della tensione di fornitura su richiesta dell'utente (articoli 94 e 95 del TIQE)

- 3.1 L'articolo 94 del TIQE disciplina tempi e modalità per l'effettuazione della verifica della tensione di fornitura su richiesta di un utente MT o BT. In particolare, quando l'utente richiede tale verifica, il distributore è tenuto ad effettuarla e a comunicargli l'esito entro un tempo massimo pari a 20 giorni lavorativi.
- 3.2 L'articolo 95 del TIQE dispone che il tempo di ripristino del valore corretto della tensione di fornitura, intercorrente tra la data di messa a disposizione al richiedente del

³ Tale comunicazione è necessaria per rendere coerenti i dati del biennio 2010-2011 con il dati del 2015.

- documento recante l'esito della verifica della tensione e la data di ripristino del valore corretto della tensione di fornitura, sia pari a 50 giorni lavorativi.
- 3.3 Le disposizioni di cui agli articoli 94 e 95 del TIQE decorrono dal 1° gennaio 2013. Sino al 31 dicembre 2012 rimangono in vigore in via transitoria le equivalenti disposizioni di cui all'articolo 71 del TIQE per il periodo 2008-2011 riguardanti la verifica della tensione su richiesta dell'utente.
- 3.4 La principale impresa distributrice ha segnalato che la verifica della tensione di fornitura richiesta da un utente potrebbe essere evitabile qualora all'impresa distributrice sia già noto che il valore di tensione di fornitura sulla linea alimentante l'utente richiedente non è compreso nei limiti disciplinati dall'articolo 62 del TIQE (in particolare dalla norma CEI 8-6).
- 3.5 La circostanza di cui sopra è stata prevista per il periodo di regolazione 2008-2011 e rimossa per il corrente periodo dal momento che la regolazione che disciplina tale richiesta da parte dell'utente è variata sensibilmente. Dal momento che, come evidenziato al punto 3.3, le nuove disposizioni entreranno in vigore il 1° gennaio 2013, l'Autorità ritiene che l'ipotesi di cui al punto 3.4 possa essere mantenuta, pur nel rispetto di alcuni vincoli a maggior tutela degli utenti:
 - a. nel documento recante l'esito della verifica, che deve essere inviato all'utente entro 20 giorni lavorativi dalla richiesta dell'utente, venga espressamente indicata la conoscenza da parte dell'impresa di valori di tensione di fornitura non compresi nei limiti disciplinati dalla norma CEI 8-6 sulla linea alimentante l'utente richiedente;
 - b. nel medesimo documento vengano indicati il valore misurato dall'impresa sulla stessa linea, e non compreso nei limiti disciplinati dall'articolo 62 del TIQE, e la data di effettuazione di tale misurazione;
 - c. il tempo di ripristino del valore corretto della tensione di fornitura decorra dalla richiesta dell'utente e non dalla data di messa a disposizione all'utente del documento recante l'esito della verifica.
- 3.6 Il mantenimento delle disposizioni già previste nel terzo periodo di regolazione e transitoriamente in vigore sino a tutto il 2012, unitamente alle ulteriori condizioni precisate al precedente punto 3.5, consentirebbe di evitare duplicazioni delle attività di verifica da parte delle imprese e nel contempo di ridurre i tempi di ripristino dei valori di tensione corretti, a vantaggio degli utenti.

Spunti per la consultazione

S.3. Osservazioni in merito alle modifiche riguardanti la verifica della tensione di fornitura su richiesta dell'utente.

4 Cause di interruzione di secondo livello per la distribuzione (articolo 7 e tabella 3 del TIOE)

4.1 Con il TIQE è stata introdotta la classificazione delle cause di secondo livello delle interruzioni, con l'obiettivo di rendere più efficienti le attività di analisi degli Uffici dell'Autorità, anche in occasione delle verifiche ispettive. Le cause di secondo livello

- non rilevano ai fini della regolazione premi/penalità della durata e del numero di interruzioni.
- 4.2 Al riguardo, l'articolo 7 del TIQE dispone che l'impresa distributrice documenti l'attribuzione delle cause di secondo livello delle interruzioni, secondo la classificazione di cui alla tabella 3 del medesimo TIQE. La predetta tabella 3 definisce, in particolare, tra le cause di secondo livello, quelle delle interruzioni senza preavviso.
- 4.3 E' stato evidenziato da parte di alcune imprese distributrici che l'insieme delle predette cause di secondo livello non contemplano le possibili interruzioni programmate conseguenti a richieste degli utenti o soggetti terzi delle reti di distribuzione.
- 4.4 Inoltre, la predetta tabella 3 non prevede, tra le cause di secondo livello, nell'ambito di quelle di primo livello associate alle Altre Cause, le cause delle interruzioni conseguenti ad attività programmate dell'impresa distributrice, con o senza preavviso, che determinano disalimentazioni di utenti.
- 4.5 Al fine di tenere in considerazione quanto sopra esposto, l'Autorità intende aggiornare le cause di secondo livello di cui alla tabella 3 allegata al TIQE, secondo quanto illustrato in Appendice 2 (in grassetto/corsivo le modifiche rispetto alla versione in vigore), oltre ad introdurre alcune precisazioni, anche all'articolo 7 del TIQE.
- 4.6 Si ritiene che le modifiche proposte possano decorrere dal 1° gennaio 2013.

Spunti per la consultazione

S.4. Osservazioni in merito alle modifiche riguardanti le cause di secondo livello per la distribuzione.

Appendice 1 – elenco delle imprese partecipanti al meccanismo incentivante la riduzione del numero di utenti peggio serviti ed elenco delle imprese con parametro $NEQ_0 = 0$

Tabella A1.1 - Imprese partecipanti al meccanismo incentivante la riduzione del numero di utenti peggio serviti

N.	ID Soggetto	Soggetto	NEQ ₀ ⁴
1	491	A.I.M. SERVIZI A RETE S.R.L.	20
2	1392	A.S.S.M. S.P.A TOLENTINO	4
3	230	A.S.SE.M. SPA	9
4	1246	A2A RETI ELETTRICHE S.P.A.	63
5	338	ACEA DISTRIBUZIONE SPA	215
6	926	ACEGAS-APS S.P.A.	1
7	218	AEM TORINO DISTRIBUZIONE S.P.A	16
8	301	AGSM DISTRIBUZIONE S.P.A.	5
9	439	AMAIE SPA	13
10	335	AMEA S.P.A.	22
11	888	AMET S.P.A.	169
12	1095	ASM TERNI S.P.A.	10
13	1045	ASTEA SPA	7
14	263	AZIENDA ENERGETICA RETI SPA	2
15		AZIENDA ENERGETICA VALTELLINA VALCHIAVENNA S.P.A.	1
16	435	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	10.194
17	841	HERA S.P.A.	8
18	1906	IDROELETTRICA VALCANALE DI MARIO GABRIELE MASSARUTTO E C. S.A.S.	2
19	242	ODOARDO ZECCA S.R.L.	59
20	3255	SELNET SRL	14
21		SET DISTRIBUZIONE S.P.A.	22
22	548	SOCIETÀ NOLANA PER IMPRESE ELETTRICHE	5

Tabella A1.2 - Imprese con parametro $NEQ_0 = 0$ (escluse dal meccanismo incentivante)⁵

N.	ID Soggetto	Soggetto
1	141	A.C.S.M. S.P.A AZ. CONSORZIALE SERVIZI MUNICIPALIZZATI
2	562	A.E.M. GESTIONI S.R.L.
3	1417	A.I.R AZ. INTERCOMUNALE ROTALIANA S.P.A.
4	484	ASM VOGHERA S.P.A.
5	990	ATENA SPA
6	1343	AZIENDA SERVIZI DI BRESSANONE SPA
7	731	CONSORZIO ELETTRICO DI STORO SOCIETA' COOPERATIVA
8	1290	DEVAL
9	3280	EST RETI ELETTRICHE S.P.A.
10	353	GELSIA RETI SRL
11	1093	SOC. ELETTRICA LIPARESE S.R.L.
12	424	STET SPA - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO

⁴ Secondo l'ipotesi valutata, per le imprese di tabella A1.1 il parametro NEQ₀ dovrà essere ricalcolato nel 2016.

⁵ Secondo l'ipotesi valutata, il parametro NEQ₀ per le imprese di tabella A1.2, ricalcolato nel 2016, rimarrà uguale a zero.

Appendice 2 – nuova classificazione delle cause di interruzione di secondo livello per la distribuzione (tabella 3 del TIQE)

Causa di primo livello	Acronimo	Causa di secondo livello	Acronimo
	SE (*)	Alleggeritori automatici del carico (EAC)	EAC
		Banco Manovra di Emergenza (BME)	BME
		Elaboratore di distacco automatico (EDA)	EDA
Origine		Ordine di PESSE con preavviso previsto dall'Allegato A.20 al Codice di rete	PES
sistema elettrico (*)		Ordine di PESSE in tempo reale	DTR
		Altri ordini di disalimentazione da Terna	DTE
		Incidenti rilevanti	IR
		Intervento delle protezioni degli impianti di generazione (isole non interconnesse)	GEN
		Apertura linee (ordini da Terna o da altri esercenti)	APL
	FM	Atti di autorità pubblica (non di esercenti)	AUP
Б		Furti	FUR
Forza maggiore		Interruzioni dovute a eventi eccezionali con superamento dei limiti di progetto degli impianti	FMD
		Interruzioni eccezionali (metodo statistico)	FMS
		Scioperi indetti senza il preavviso previsto dalla legge	SCP
	CE	Contatti fortuiti o danneggiamenti di conduttori provocati da terzi	TER
Cause		Guasti provocati da utenti	GUT
esterne		Guasti su impianti di produzione	GPR
		Lavori/manutenzioni richiesti da terzi	LMT
		Lavori/manutenzioni richiesti da utenti	LMU
		Interruzioni in condizione di traslazione preventiva del carico	TPC
		Interruzioni in condizione di traslazione correttiva del carico	TCC
A.1.	AC	Altre cause accertate (sono stati identificati i componenti guasti o gli elementi estranei che hanno causato l'evento)	ACA
Altre cause		Cause non accertate (non sono stati identificati i componenti guasti o gli elementi estranei che hanno causato l'evento)	CNA
		Lavori/manutenzione	LAM
		Esercizio	ESE

^(*) Ai fini del registro delle interruzioni di cui al comma 16.3.

In grassetto/corsivo le modifiche rispetto alla tabella 3 vigente.